

# L'acqua a Pereto (L'Aquila)

anni 1930-1953



Massimo Basilici

Edizioni **LO**



*A Valentina 'e Giacuminu,  
donna di un mondo scomparso.  
È stato un onore  
ed un privilegio  
averla conosciuta.*

Bove Valentina  
Pereto, 1 novembre 1927  
Pereto, 23 settembre 2023



## Introduzione

Uno dei problemi più annosi e storici dei paesi piccoli è stata la disponibilità di acqua potabile presso le fontane pubbliche e successivamente la fornitura dell'acqua nelle abitazioni. Con la disponibilità di acqua in casa, una famiglia cambiava modo di vivere in quanto non aveva più bisogno di andare alla fontana con la conca o altro recipiente per prendere l'acqua, bene primario per la vita.

La realizzazione della condotta idrica comunale di Pereto (L'Aquila) iniziò alla fine dell'Ottocento. L'obiettivo di questa realizzazione fu quello di fornire acqua a delle fontanine in ghisa installate all'interno del paese con la realizzazione della condotta.<sup>1</sup> A seguire si manifestò sempre più l'esigenza di alcune famiglie di avere l'acqua in casa.

L'obiettivo della presente pubblicazione è quello di raccontare la storia degli allacci da parte di privati alla condotta idrica del paese di Pereto.

Ringrazio

Di Blasio Giovanni per l'elenco e le digitalizzazioni delle delibere comunali di Pereto;

Pescosolido Maria per il contratto dell'anno 1953.

Massimo Basilici

Roma, 24 settembre 2023.

---

<sup>1</sup> Per la storia dell'acqua potabile in Pereto si veda: Basilici Massimo, *L'acqua a Pereto (L'Aquila): anni 1899-1933*, edizioni Lo, Roma, 2021.

## Note per questa pubblicazione

In questa pubblicazione sono state utilizzate delle abbreviazioni per gli archivi consultati. Ecco l'elenco di tali abbreviazioni:

ARCO Archivio comune di Pereto (L'Aquila)

ASBe Archivio di Stato di Benevento

Nella copertina di questa pubblicazione è riportata una foto degli anni Quaranta della *Fonte 'e Ngilinu Pelone*, fontanile presente in Via della Fonte vecchia, in prossimità della confluenza con Via Borgo Modena. Chiamata anche *Fonte Vittoria* o *Fonte 'e Ngilinu 'e Vittoria*. Prende il nome dai coniugi Pelone Angelo, sposato con Pelone Vittoria *Vittoria 'elle baracche*.<sup>2</sup> Era questa una delle fontane del paese, prossima alle baracche costruite dopo il terremoto di Avezzano del 1915. Era utilizzata principalmente dai terremotati che ancora vivevano nelle baracche: Angelo e Vittoria vissero per un periodo nelle baracche.

---

<sup>2</sup> Pelone Vittoria (Pereto, 25 giugno 1894 - Roma, 24 maggio 1972). Sposò in prime nozze Giustini Francesco, morto nella Prima Guerra Mondiale. In seconde nozze sposò Pelone Angelo.

## Regolamento del 29 agosto 1930

Con la realizzazione della condotta idrica comunale le fontanine in ghisa installate all'interno dell'abitato, più altre fontane (Fonte di Piazza della fonte, Fonte del bando) fornivano acqua potabile agli abitanti ed ai loro animali domestici.

Nell'anno 1925 fu redatto un regolamento<sup>3</sup> dall'amministrazione comunale per la concessione di acqua potabile a privati. Non si ha documentazione di richieste di allacci di privati alla condotta idrica dopo la delibera del 1925. È possibile dire questo in quanto le richieste di utenze erano deliberate dal podestà che concedeva il benessere alla richiesta e non si trovano verbali comunali in merito.

Nell'anno 1930 fu redatto un nuovo regolamento, sempre deliberato dal podestà. Di seguito è proposta la trascrizione del testo.

*Regolamento per la concessione di acqua potabile ai privati.*<sup>4</sup>

*Il Podestà Sig. Santese Bernardo, assistito dal Segretario Sig. Pelosi Luigi;*

*Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione del Regolamento per la concessione di acqua potabile ai privati;*

*Vista la vigente legge Comunale e Provinciale e relativo regolamento*

*Delibera*

*approvare il seguente regolamento per la concessione dell'acqua potabile ai privati;*

*Art. 1 – La provvista dell'acqua potabile dalle pubbliche fontane è gratuita e nulla ha che vedere con le concessioni private.*

*Resta perciò inibito a chiunque di attingere acqua dalle fontane pubbliche con botti, tini ed in genere con recipienti di grande volume senza il permesso scritto del Podestà. Resta inoltre inibito nelle fontane pubbliche il lavaggio di qualsiasi oggetto.*

---

<sup>3</sup> ARCO, delibera 2/5/1925, numero 24,

<sup>4</sup> ARCO, delibera 29/8/1930, numero 44.

*Art. 2 – Il Municipio, dopo aver provveduto alla distribuzione dell'acqua per i bisogni della popolazione, potrà fornire l'acqua a tutte le abitazioni che si trovino lungo la rete di distribuzione, col sistema ad afflusso continuo, regolato da rubinetto idrometrico del tipo unico stabilito dal Comune, che permetta la erogazione del quantitativo di acqua stabilito.*

*Art. 3 – La concessione viene data su domanda per iscritto diretta al Podestà nella quale sia indicata la quantità di acqua occorrente, l'uso e l'ubicazione degli immobili per i quali è destinata.*

*Art. 4 – Il Podestà esaminata la domanda e fatte le indagini necessarie, specie per assicurare che il richiedente abbia la possibilità di provvedere al convogliamento di rifiuto senza pericolo per la pubblica igiene. Potrà accogliere la domanda o rifiutare la concessione. In questo ultimo caso dovranno essere quotificate al richiedente le ragioni del rifiuto, perché egli, volendo, possa ricorrere a S.E. il Prefetto nel termine di giorni trenta dalla notifica.*

*Art. 5 – Approvata la domanda si stipulerà il contratto di concessione in doppio originale, che verrà sottoscritto del Podestà e dal concessionario. Questo sarà tenuto ad eleggere il proprio domicilio in Pereto per tutti gli effetti di legge. Prima della stipula del contratto il concessionario dovrà dimostrare, mediante esibizione al Podestà di una bolletta lasciatagli dalla Tesoreria, di aver versata la somma di £ 100 a titolo di diritto fisso non rimborsabile per veruna ragione. Oltre a ciò dovrà versare una somma a titolo di deposito per le spese contrattuali che saranno a suo completo carico. Dal contratto dovrà risultare che il concessionario impegnarsi di accettare e rispettare tutte le norme disciplinari contenute nel presente regolamento, di cui egli dovrà ritirare copia a pagamento.*

*Art. 6 – Le concessioni di acqua potranno farsi unicamente a coloro che potranno dimostrare di essere proprietari dagli immobili in cui si dovranno eseguire gli impianti. A ciascuna domanda di concessione corrisponderà una distinta presa di acqua dai tubi stradali municipali o da tubi impiantati per altre prese private, sempre però prima, ossia sopra corrente dai rubinetti di misura delle prese preesistenti.*



*Ciascuna sarà costituita dalle seguenti parti:*

- a) un rubinetto da presa in carico da pollice 1 e mezzo munito di cuscinetto di piombo da collocare tra cravatta e tubo ad un foro praticato nella tubatura stradale, al punto ove il Comune lo crede più conveniente.*
- b) La tubatura metallica facente seguito al predetto rubinetto di presa è prolungata sotto il suolo pubblico, fino al limitare dello stabile in cui erogherà l'acqua concessa. Per ciascun concessionario si aggungerà alle precedenti parti.*
- c) un rubinetto idrometrico per la misura dell'acqua erogabile da porsi alla altezza di un metro dal livello stradale, munito del sigillo del Municipio.*
- d) tombino e chiusino di ghisa per custodire il rubinetto di presa stradale.*

*Art. 7 – L'utente non potrà cedere ad altro l'acqua anche a titolo gratuito sotto pena dell'immediata sospensione della fornitura, Però per i comproprietari di uno stabile potranno ottenere la concessione in comunione rimanendo però solidalmente obbligati verso il Comune. È esclusa nel divieto nel presente articolo la concessione che il proprietario di uno stabile fa ai suoi inquilini o fittuari.*

*Art. 8 – Nel caso del passaggio di proprietà di un immobile che ha un impianto idrico di concessione comunale il contratto di concessione non si risolve fino a quando però il nuovo proprietario non avrà stipulato il nuovo contratto di concessione in nome proprio, che non potrà essere rifiutato dall'Amministrazione e per il quale non sarà dovuto il diritto fisso di cui all'art. 5, rimarranno solidalmente vincolati verso il Comune tanto il nuovo proprietario, quanto il vecchio ed i suoi aventi causa.*

*Art. 9 – Le concessioni ordinarie di acqua non potranno eccedere i mille litri di acqua durante le ventiquattro ore per ogni proprietario e per ogni fabbricato. Il Podestà potrà però concedere ad opifici industriali un quantitativo maggiore. In tale caso però la condizione della cessione saranno stabilite espressamente.*

*Art. 10 – Le concessioni di acqua dovranno avere la durata non minore di anni cinque né maggiore di anni 29. Potranno però sempre rinnovarsi ed alle scadenze i vecchi concessionari dovranno essere preferiti ai nuovi richiedenti. La disdetta per parte dell'utente dovrà essere fatta sei mesi prima del termine della concessione stabilito nel contratto, con espressa dichiarazione scritta presentata alla segreteria comunale che ne rilascerà ricevuta. Quella del Comune sarà nello stesso termine notificata dal messo comunale. Sarà però in facoltà dell'amministrazione Comunale di revocare in qualsiasi tempo la concessione quando si verificano infrazioni al presente regolamento specie quando vengano diminuite le garanzie per l'esatta misura dell'acqua.*

*Art. 11 – Se durante la concessione, l'edificio che ne gode diventasse assolutamente inabitabile per incendio, rovina od altro caso di forza maggiore, su domanda dell'utente, il Podestà potrà sospendere l'efficacia del contratto per la prestazione del canone. Il contratto però andrebbe risolto se l'utente nel termine di un anno non dichiarasse di voler conservare la concessione e di essere nuovamente disposto a corrispondere il canone.*

*Art. 12 – In caso di magra straordinaria alle sorgenti o diminuzione di portata per qualsiasi altra causa il Podestà avrà diritto di chiudere le prese di acqua dei privati, di ridurre la quantità concessa o di distribuirla con un turno orario fra tutti gli utenti. Queste riduzioni o sospensioni temporanee non daranno diritto ad alcuna riduzione di canone, tranne che la interruzione non si protragga oltre i quaranta giorni consecutivi.*

*Art. 13 – Per gravi motivi di utilità pubblica, cui non si potesse altrimenti provvedere, il Podestà potrà decidere di annullare o di ridurre definitivamente le concessioni, sopprimendo o riducendo di conseguenza i canoni.*

*Per tale risoluzione totale o parziale delle concessioni nessuna indennità potrà essere richiesta dagli utenti, dovendosi ritenere che essi vi abbiano per patto espresso rinunciato.*

*Art. 14 – In caso di cessazione dell’abbonamento verrà chiuso il rubinetto di arresto. Oltre a ciò potrà essere tagliato il tubo di diramazione e tappato col sigillo comunale a spese dell’utente.*

*Art. 15 - È rigorosamente proibito all’utente di:*

- a) innestare tanto all’interno che all’esterno della sua proprietà sopra la sua diramazione qualsiasi presa d’acqua a favore dei terzi o per uso di altri immobili che non siano quelli indicati nella domanda;*
- b) disporre a favore altrui della totalità od anche di una parte dell’acqua che gli viene provveduta;*
- c) Accrescere a proprio profitto e a profitto di altri la quantità di acqua pattuita nel contratto con qualsiasi mezzo ciò avvenga;*

*L’utente è inoltre responsabile dell’operato dei suoi dipendenti senza pregiudizi delle pene sancite dal Codice Penale, quando ne sia il caso o della revoca.*

*L’utente si assoggetterà per una qualsiasi contravvenzione sopra enunciata alla multa contrattuale che per la prima volta sarà di £ 150 (centocinquanta) e per la seconda volta di £ 300, a titolo di danni, salvo sempre il diritto della Amministrazione di revocare la concessione.*

*Art. 16 – Ogni fabbricato di proprietà privata deve avere una diramazione separata con una presa d’acqua distinta sul tubo della rete di distribuzione.*

*La diramazione dovrà eseguirsi, come espresso precedentemente, con rubinetti di presa in carico di arresto, con ciavatta di ferro, tombino e chiusino in ghisa da collocarsi sul tubo stradale prima dell’apparecchio idrometrico. Così pure ogni utente deve avere una diramazione ad una presa separata salvo quanto è disposto all’art. 7.*

*Art. 17 – Le prese della rete di distribuzione e le diramazioni interne saranno eseguite e mantenute dall’utente, con il criterio che il Comune stesso crederà di adottare.*

*Art. 18 – All’inizio di ogni diramazione privata e sempre dalla prima che si inizi la diramazione interna sarà collocato un rubinetto idrometrico a tre vie.*

*È vietato a chiunque di procurarsi, ritenere e fare uso delle chiavi dei rubinetti di arresto ed idrometrici e di ispezionare i medesimi. I contravventori saranno assoggettati alle multe stabilite dall’art. 15.*

*Art. 19 – Le condutture private saranno costruite e mantenute a cura e spese dell’utente, rimanendovi il municipio del tutto estraneo.*

*Art. 20 – Prima che si metta in esercizio una presa d’acqua sarà verificato lo stato dei luoghi e dei rispettivi congegni dal Podestà o da chi per esso.*

*L’abbonato non potrà apportarvi nessuna modificazione che non sia consentita dal Comune, senza incorrere nella clausola penale e nelle altre conseguenze di cui all’art. 15.*

*Art. 21 – La scelta del tipo dei rubinetti da applicarsi alle diramazioni dei privati è di spettanza esclusiva del Comune.*

*Art. 22 – La congiunzione del rubinetto idrometrico coi tubi della diramazione sarà suggellato col bollo municipale. La rottura dei sigilli da parte dell’utente darà luogo senz’altro all’applicazione delle penalità di cui all’art. 15.*

*Art. 23 – I rubinetti idrometrici dovranno essere collocati nell’interno del fabbricato, ai sensi dell’art. 6, in modo che sia in luogo accessibile per il controllo degli agenti municipali.*

*Art. 24 – L’utente dovrà costruire la tubatura necessaria per condurre l’acqua adoprata nei pubblici condotti stradali ovvero nei punti che verranno indicati dall’amministrazione comunale. In caso diverso sarà chiusa la presa di acqua.*

*Art. 25 – Il corrispettivo anno di godimento dell’acqua è determinato per ogni mille litri di acqua concessa nelle ventiquattro ore, in £ 200.*

*Art. 26 – Il pagamento verrà fatto anticipatamente ogni primo di gennaio. Per la concessione fatte entro l'anno il pagamento si farà proporzionalmente al tempo del godimento, riferendosi sempre alla suddetta epoca. La riscossione verrà fatta a mezzo di ruoli nominativi da esigersi coi privilegi fiscali consentiti per le entrate patrimoniali.*

*Art. 27 – Nel caso che l'utente dubitasse della esattezza del rubinetto idrometrico questo sarà, a sua richiesta, sottoposto a prova dell'Amministrazione comunale. Se dall'esperimento risulterà che il rubinetto è esatto, l'utente dovrà pagare al Comune £ 20 per ogni esperimento. Nulla pagherà invece se dall'esperimento risulterà che il rubinetto eroga un quantitativo minore dell'acqua concessagli. Egli però non avrà nessun diritto, in quest'ultimo caso, a compenso; solo il municipio avrà l'obbligo di regolare il rubinetto in modo che sia esatto.*

*Art. 28 – Nel caso che il fabbricato provvisto di condotta di acqua potabile passi in qualunque modo ad un altro proprietario rimarranno vigenti le medesime obbligazioni del cessato proprietario nei confronti del Comune.*

*Art. 29 – Tutti i reclami inerenti ai guasti, alle interruzioni, ed in genere all'andamento del servizio delle prese dei privati o contro gli agenti municipali debbono essere fatti per iscritto esclusivamente al Podestà sullo apposito registro dei reclami.*

*Art. 30 – In caso di infrazione del presente regolamento da parte degli utenti, gli agenti municipali dovranno far rapporto scritto al Podestà.*

*Art. 31 – Gli utenti saranno esclusivamente responsabili verso terzi di ogni danno al quale possa dar luogo il collocamento o l'esercizio degli impianti privati.*

*Art. 32 – In caso di incendio ciascun abbonato dovrà mettere a disposizione degli agenti comunali o della forza pubblica la sua condotta. Nelle ore stabilite per l'innaffiamento delle vie del paese*

*gli utenti dovranno consentire a che venga diminuita la quantità d'acqua loro assegnata.*

*Art. 33 – Per effettuare, controllare le misure dell'acqua ed impedire e constatare le infrazioni ai patti stabiliti, il Comune si riserva nel modo il più formale di far procedere ad ogni tempo e luogo per opera dei suoi impiegati ed agenti muniti di ordine scritto del Podestà, ad ispezione nell'interno dell'abitazioni e proprietà private. In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per esso a permettere a facilitare tali ispezioni siano interne che esterna allo stabile, il Comune può sospendere la erogazione, rimanendo l'utente egualmente obbligato al pagamento del canone per l'anno in corso.*

*Art. 34 – Le concessioni di acqua fuori l'abitato e quelle per uso industriale non sono regolate dal presente regolamento. Per esse verrà, caso per caso, stabilito un apposito disciplinare munito dei relativi piani topografici e dei disegni dei particolari degli impianti. Letto, confermato e sottoscritto.*

Da parte del podestà fu redatto un nuovo regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile alle abitazioni che sostituiva quello prodotto cinque anni prima. Quello del 1925 fu deliberato dal commissario straordinario Di Bari Bruno, mentre questo del 1930 dal locale podestà, Santese Bernardo *Bernardino*.

Di seguito sono commentati alcuni articoli di questo regolamento per capirne l'importanza.

L'articolo 1 fornisce degli indizi sulla situazione idrica agli inizi degli anni Trenta. L'acqua erogata alle fontane era gratis per tutti i cittadini solo che non doveva essere accumulata in grossi recipienti se non con il permesso dell'amministrazione comunale. Questo testimonia che c'era una necessità di acqua potabile in paese per vari usi. Era inoltre vietato lavare qualsiasi oggetto presso le fontane; questo avrebbe creato una fila di utenti e allo stesso tempo un accumulo di materiale sporco con problemi di sanità.

L'articolo 2 è un testo sibillino. Come faceva l'amministrazione comunale a fornire l'acqua a privati dopo averla distribuita alle varie

fontane pubbliche? Non si comprende il meccanismo che doveva essere messo in atto per erogare l'acqua alle abitazioni. L'acqua potabile era concessa a quelle abitazioni che si trovavano in prossimità della condotta idrica. Chi si trovava in punti lontani non poteva essere servito.

L'articolo 4 evidenzia che l'eventuale concessione di acqua ad un privato era subordinata allo scarico fuori dall'abitazione. Dal momento che il sistema fognario era quasi inesistente, si cercava di limitare la formazione di pozze maleodoranti all'interno del paese, pozze che potevano nascere dalle acque di scarico delle abitazioni fornite di acqua.

L'articolo 5 parla della stesura di un contratto per la concessione di acqua. Non si ha notizia se furono stampati dei moduli per attivare le utenze che ne facevano richiesta, né sono stati trovati compilati. Per allacciarsi serviva una quota fissa (£ 100), ovvero una quota di adesione (*una tantum*) non rimborsabile, ed un deposito cauzionale.

L'articolo 6 spiega come deve essere composta la derivazione dalla condotta idrica comunale fino all'abitazione, ovvero sono specificate le parti di cui doveva essere costituita.

Gli articoli 7 ed 8 spiegano i vincoli a cui era tenuto a rispettare l'utente.

Interessante è l'articolo 9 che riporta la quantità che poteva essere fornita ad un'utenza nell'arco di 24 ore. Andavano forniti massimo 1.000 litri al giorno. Se rapportati alla quantità media utilizzata oggi in Italia a persona (220 litri al giorno), la quantità concessa poteva bastare ad una famiglia di cinque persone. Visto che all'epoca l'igiene personale era poco accurata, l'acqua fornita poteva bastare per famiglie anche con più di cinque componenti. Per dare un'altra dimensione dell'acqua fornita (basandoci sempre per 220 litri al giorno), due persone avrebbero consumato 120 metri cubi all'anno.<sup>5</sup> Una famiglia di quattro persone pertanto poteva consumare dunque

---

<sup>5</sup> 1.000 litri d'acqua sono equivalenti ad un metro cubo.

fino a circa 1.000 litri d'acqua al giorno e circa 365 metri cubi all'anno.

In base ai dati censuari dell'anno 1931 e a quanto riportato finora si possono fare delle considerazioni. Se i presenti in paese erano 1.400 persone<sup>6</sup> e per ogni persona servivano 220 litri d'acqua al giorno, servivano circa 308.000 litri d'acqua, ovvero 308 metri cubi giornalieri.

Il serbatoio realizzato in località *La Portella*, che doveva alimentare il paese, aveva una capacità stimata in 200 metri cubi.<sup>7</sup> I valori calcolati dell'acqua dimostrano che l'acqua del serbatoio *La Portella* era insufficiente per una normale attività di una famiglia.

Da considerare che il serbatoio in oggetto alimentava le fontanine che avevano un rubinetto di chiusura, ma anche le fontane del paese che gettavano acqua tutto il giorno (Fonte di Piazza della Fonte) o altre fontane che alimentavano delle vasche attigue (Fonte del bando, Fonte di San Giovanni). Questo ci induce a pensare che l'acqua potabile disponibile era insufficiente per una normale famiglia, viceversa, molte famiglie non si lavavano "adeguatamente", oppure utilizzavano l'acqua della fontana. Siamo indotti a pensare che l'acqua a disposizione delle famiglie era irrisoria e visto anche il tenore economico del paese, nessuno pensava di allacciarsi alla conduttura idrica.

La durata della concessione era compresa tra i cinque ed i 29 anni (articolo 10). Non si comprende perché fu definito questo intervallo di tempo così lungo.

L'articolo 12 evidenzia un altro problema scottante nella fornitura idrica, ovvero durante l'estate le sorgenti avevano una riduzione d'acqua (*magra straordinaria alle sorgenti*), proprio quando c'era maggiore richiesta da parte dei cittadini. Così l'amministrazione poteva chiudere l'erogazione dell'acqua a privati o limitarla ad ore. Il podestà era fiducioso che nell'arco di quaranta giorni il flusso delle

---

<sup>6</sup> Dati ISTAT.

<sup>7</sup> ARCO, delibera 1/9/1903, numero 57.



sorgenti sarebbe ritornato ad un livello accettabile; quindi, da poter fornire acqua alle utenze attivate. In estate dal mese di giugno al mese di agosto le piogge sono rare in paese, o almeno non tali da produrre un aumento dell'acqua alle sorgenti sfruttate per alimentare la condotta idrica comunale.

Il tema della disponibilità di acqua potabile nei mesi estivi sarà uno dei temi che ancora oggi assilla il paese. Per tutelarsi, il podestà aggiunge l'articolo 13 in cui se non fosse possibile fornire acqua in modo adeguato ad una o più utenze, poteva revocare l'utenza per non dover poi effettuare dei rimborsi o la richiesta di risarcimenti per danni prodotti.

Le spese per le diramazioni dalla condotta principale (articolo 17), la costruzione (articolo 24) e la loro manutenzione (articolo 19) erano a carico dell'utente.

Il canone annuo è fissato in £ 200 per 1.000 litri di acqua erogata nelle 24 ore giornaliere (articolo 25). Come detto, la quantità di acqua segnalata sembra idonea per una famiglia, ma la quantità totale per tutte le famiglie del paese era insufficiente sicuramente, se tutte avessero richiesto l'utenza.

Il pagamento andava fatto anticipatamente entro il primo gennaio per l'anno che stava per iniziare (articolo 26).

Interessante è l'articolo 32. L'amministrazione comunale effettuava la pulizia delle strade dell'abitato con l'acqua della condotta, questo si deduce da questo articolo del regolamento. Sicuramente questa azione di pulizia andava fatta dal momento che molte delle abitazioni utilizzavano delle fogne a cielo aperto e quindi per il paese si formavano delle pozze putride dovute ai liquami prodotti dalle famiglie. Addetti comunali avrebbero pulito le strade con l'acqua potabile. Questo sarebbe avvenuto non nei mesi freddi o piovosi, in quanto il fenomeno delle pozze era ridotto. Il fenomeno era più evidente in estate, dove in assenza di piogge e del calore, il fetore era notevole, però in questa stagione mancava l'acqua per svolgere le pulizie. Dai racconti degli anziani di Pereto non è mai ricordata questa azione di pulizia da parte dell'amministrazione comunale.

L'articolo 34, l'ultimo, cercava di dare delle indicazioni su come l'amministrazione doveva comportarsi per utenze richieste fuori dall'abitato, non servite dalla condotta idrica, e di impianti industriali che a Pereto non esistevano all'epoca., ma che potevano insediarsi con conseguente richiesta di fornitura d'acqua.

Così l'erogazione dell'acqua potabile in paese dipendeva dall'amministrazione comunale, non da un ente/azienda privata, eventualmente sotto il controllo dell'amministrazione.

Dovendo fare un riassunto delle cose d'interesse di questo regolamento va detto che ad una utenza, dimorante in prossimità della condotta idrica comunale, era fornito un metro cubo di acqua al giorno per un importo annuo di £ 200 da pagarsi anticipatamente entro il 1 gennaio dell'anno di fornitura.



**Figura 1 - Fonte del bando**

## Regolamento del 28 febbraio 1936

Passarono alcuni anni dal regolamento dell'anno 1930, ma non ci fu alcuna richiesta di allaccio. Anche in questo periodo non si ha documentazione di richieste di allacci di privati alla conduttura idrica.

Un nuovo regolamento fu realizzato nell'anno 1936 dal titolo: *Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile.*

*Il Podestà Sign. Avv. Commendatore Luigi Riccardo Vicario.*<sup>8</sup>

*Ritenuto doversi procedere all'approvazione del regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile*

*Delibera*

*di approvare il seguente regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile.*

*Art. 1 – DIREZIONE DELL'ACQUEDOTTO. La direzione e sorveglianza tecnica dell'acquedotto è affidata all'Amministrazione del Comune. Le mansioni di indole amministrativa e contabile saranno sbrigate dagli altri impiegati addetti agli uffici municipali, a seconda la loro competenza.*

*Art. 2 – CONCESSIONE DI ACQUA. Il Comune di Pereto concede ai privati, che si sottopongono all'osservanza del presente regolamento l'uso temporaneo dell'acqua potabile lungo le vie del paese nelle quali sono collocati tratti di conduttura. Nelle strade e piazze ove non sono collocati i tratti di conduttura, l'Amministrazione comunale può concedere l'acqua potabile sempre però che ve ne sia sufficiente disponibilità e condizioni da determinarsi volta per volta, per quanto si riferisce alla spesa di impianto.*

---

<sup>8</sup> ARCO, delibera 28/2/1936, numero 10.

*Art. 3 – USI PER CUI POSSONO FARSI LE CONCESSIONI. L'acqua potrà concedersi temporaneamente per usi domestici, per industrie permanenti, per bocche da incendio e per ogni altro uso approvato dal Comune. Non può concedersi l'acqua per irrigare o per utilizzarne la pressione in forza motrice.*

*Art. 4 – MODI IN CUI POTRÀ CONCEDERSI L'ACQUA. L'acqua per gli usi di cui all'articolo precedente, è distribuita a volontà o misura a mezzo di contatori. Potranno eccezionalmente farsi concessioni d'acqua da prese pubbliche per estrazione di calce, lavaggio di botti, etc., ma tali concessioni potranno anche essere rifiutate qualora si creda che recano disturbo ai pubblici servizi.*

*Art. 5 – PERSONE ED ENTI A CUI SI FARANNO LE CONCESSIONI. POSSONO OTTENERE CONCESSIONI DI USO TEMPORANEO D'ACQUA.*

- 1 – Ciascun proprietario, o tutti i condomini solidalmente obbligati per gli effetti della concessione di acqua in ciascun stabile.*
- 2 – Gli enti morali legalmente costituiti e riconosciuti come le amministrazioni governative, provinciali e comunali.*
- 3 – Gli esercenti di industrie permanenti, impiantate nei luoghi indicati di cui all'art. 2 e che a tutte loro spese facciano la condotta necessaria per portare l'acqua dal luogo ove questa si trova nella condotta principale, sino al luogo ove si intende usarla.*
- 4 – Gli inquilini degli stabili purché in calce alla domanda sia steso il nulla osta del proprietario o dei condomini dello stabile cui vogliasi dare l'acqua. Speciali agevolazioni si potranno concedere a quelle industrie che accumulino l'acqua necessaria in appositi serbatoi nelle ore notturne in maniera di non abbassare il carico della condotta e quindi arrecare disturbo nelle ore di maggiore richiesta da parte degli utenti e dei servizi pubblici.*

*Art. 6 – DOMANDA DI CONCESSIONE. La domanda per l'abbonamento alla somministrazione dell'acqua potabile, compilata secondo il modulo prescritto, va diretta all'Amministrazione comunale e deve essere firmata dal richiedente o da un suo rappresentante munito di procura legale e deve indicare l'uso ed il fabbricato cui l'acqua è destinata. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di sottoporsi all'osservanza del presente regolamento e alle modifiche che, per il buon andamento del servizio, venissero in seguito deliberate dall'Amministrazione comunale. Dichiarerà di pure di assumere tutto a suo carico le spese del contratto di concessione, la cui stipulazione è obbligatoria. Le domande sono impegnative per i richiedenti dal momento in cui sono presentate.*

*Art. 7 – CONSUMO DELL'ACQUA. Il consumo è verificato alla fine di ciascun semestre. Se il consumo non raggiunge la quantità minima prescritta dal presente regolamento, il concessionario è tenuto egualmente a pagare il canone di abbonamento, senza poter pretendere che la quantità consumata in meno in un semestre possa essere conteggiata a diminuzione della quantità consumata in più in un altro semestre. Se l'acqua consumata eccede il quantitativo prescritto, l'utente è tenuto a pagare di più in proporzione del prezzo stabilito per ciascun metro cubo e frazione di esso. Se il contatore, per causa di guasto, cessa di funzionare, il consumo è calcolato sopra la media delle due ultime verifiche semestrali, ed in mancanza di esse, sul triplo consumo minimo.*

*Art. 8 – ALTEZZA A CUI SI INTENDE CONCESSA L'ACQUA. Ciascuna erogazione concessa si intenderà dal Comune garantita in quantità e misura fino a un metro dal suolo. Il Comune non risponderà in nessun caso se l'acqua non giunga ad altezza maggiore.*

*Art. 9 – IRRESPONSABILITÀ DEL COMUNE DELLE MANCANZE TEMPORANEE D'ACQUA. Gli utenti non possono reclamare indennità e riduzione di pagamento nel caso di interruzione causata da guasti e rotture alle opere di presa delle sorgenti o alla canalizzazione stradale o per difetto di acqua per usi temporanei cui il Comune destina l'acqua concessa (estinzione di incendi, innaffiamento*

*di giardini pubblici e strade, lavaggio di fogna). Ad onta di tali mancanze temporanee d'acqua, i concessionari devono pagare per intero e alle epoche prefisse il canone dovuto.*

*Art. 10 – DURATA DELLE CONCESSIONI. Ogni concessione di acqua è accordata per durata non minore di un anno e la concessione è sempre soggetta alle eventuali variazioni di tariffa sia in aumento che in diminuzione, deliberata dall'Amministrazione comunale. Decorso il periodo di tempo pattuito, la concessione si intenderà confermata di anno in anno per tacito consenso delle parti e finché una di esse non dia la disdetta da trasmettersi un mese innanzi la scadenza, con dichiarazione scritta inviata con piego raccomandato, e con ricevuta di ritorno.*

*Art. 11 – OPERE DI DERIVAZIONE. Le opere di derivazione della conduttura principale della via o di immissione nelle case del tubo destinato fino al contatore, sono fatte a spese del concessionario e a cura del Comune, che ne diviene il proprietario.*

*Le derivazioni, i cui diametri sono fissati dal Comune, sono fatte mediante tubazioni metalliche (ferro zincato internamente ed esternamente) possibilmente dal punto più prossimo al fabbricato, cui l'acqua è destinata e la manutenzione delle derivazioni stesse spetta ai concessionari. All'origine di ciascuna diramazione è collocato, sotto il suolo pubblico un rubinetto di arresto del tipo fissato dall'Amministrazione comunale. La chiave del rubinetto è tenuta unicamente dagli incaricati comunali.*

*È vietato agli abbonati di procurarsi, detenere e fare comunque uso delle chiavi di cui alla precedente lettera e di altre chiavi e di qualsiasi altro strumento per muovere senza il consenso degli incaricati municipali, il rubinetto esterno.*

*Art. 12 – CONTATORI. Per ciascuna diramazione è applicato, a cura del Comune ed a spese del concessionario, un contatore che avrà il diametro in proporzione della concessione. I contatori muniti di suggelli<sup>9</sup> apposti dall'Amministrazione, saranno collocati possibilmente all'ingresso dei fabbricati, stabilimento od appartamento,*

---

<sup>9</sup> Sono i bolli in piombo che il fontaniere comunale apponeva al contatore ed al rubinetto di misura per garantire la non manomissione.

*in luogo riparato dal gelo, e riconosciuto adatto dall'autorità comunale. Se questa lo riterrà opportuno, il concessionario dovrà costruire un apposito pozzetto, nel quale collocare il contatore. Prima che i contatori siano messi in opera devono subire una prova della loro contezza. Il Comune può sempre ispezionarli, rimuoverli e farli sostituire. I concessionari sono obbligati ad avvertire immediatamente l'Amministrazione di ogni guasto ed imperfezione ai contatori.*

*È vietato ai concessionari di manomettere in qualsiasi modo il contatore ed i suoi accessori, e di cambiarne comunque la posizione senza il permesso dell'Autorità comunale che sola può fare eseguire le necessarie riparazioni. È in facoltà degli utenti di applicare contatori di loro proprietà nelle diramazioni delle condotte nell'interno del fabbricato. Il contatore principale sul quale si eseguono le verifiche del consumo di acqua nei rapporti contrattuali, dovrà sempre essere fornito dal Comune.*

*Art. 13 – Gli impianti saranno costruiti a cura e spese e sotto la responsabilità del proprietario dello stabile o dell'utente.*

*Qualora gli impianti non fossero conformi alle prescrizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà necessario siano osservate nell'interesse del servizio pubblico e privato, l'Amministrazione stessa può tenere sospesa la somministrazione dell'acqua fino a quando le prescrizioni stesse non siano state pienamente adempiute.*

*Art. 14 – RISCOSSIONE DELL' ACQUA POTABILE. È vietato all'abbonato ogni concessione di acqua ai terzi, anche a titolo gratuito, come pure di innestare o lasciare innestare sopra le diramazioni al di sopra della proprietà, prese di acqua a favore di terzi, anche quando comproprietari dello stabile. Non si intende compresa, nelle riconsessioni vietate, quella fatta dal proprietario dello stabile alle diverse famiglie che lo abitano, sempre quando tale concessione sia fatta agli stessi prezzi stabiliti dalla l'Amministrazione Comunale per la concessione principale. La traslazione della proprietà per successione o per altri titoli o il cambiamento di locazione, non prosciogliono il concessionario dall'impegno assunto verso il Comune, salvo disdetta a norma dell'art. 10. Può tuttavia il Comune dichiarare sciolto il precedente concessionario ed i suoi*

*eredi ed aventi causa, sopra domanda del nuovo proprietario od inquilino, quando questo con esplicita dichiarazione e con regolare contratto, sia subentrato verso il Comune, negli impegni del suo predecessore. In questo caso, il periodo di concessione decorrerà per il nuovo inquilino o proprietario dalla data del subingresso.*

*Art. 15 – BOCHE DA INCENDIO PRIVATE. Ogni abbonato può con apposita domanda ottenere una speciale autorizzazione per servizio di estinzione incendi nell'interno delle case, stabilimenti o esercizi. Quando il richiedente sia un inquilino, la domanda deve essere corredata dal nulla osta del proprietario della casa. Le opere inerenti a queste speciali derivazioni vengono eseguite a cura dell'Amministrazione ed a spese del richiedente, restando il materiale impiegato di proprietà del Comune per la parte fino al confino [sic] di proprietà.*

*Il Comune si riserva il diritto di controllo e di condotta senza assumere nessuna garanzia per l'alimento [sic].*

*I contributi annui per tali servizi speciali sono stabiliti in £ 60 per ognuna delle bocche da incendio collocate su di una stessa derivazione.*

*Le valvole di chiusura delle bocche da incendio sono sigillate dall'Amministrazione e solo in caso di incendio l'abbonato può rompere il sugello, aprirle e servirsene con obbligo però di darne avviso all'Amministrazione Comunale entro dodici ore. Qualora le valvole suddette venissero aperte non per causa di incendio ed ogni qual volta l'abbonato mancasse di dare avviso all'Amministrazione della rottura del sugello avvenuta per qualsiasi causa volontaria o accidentale, l'abbonato sarà passibile della penale convenzionale di £ 100 per ogni giorno di constata decorrenza dalla rottura del sugello.*

*Art. 16 – TARIFFA. Le opere di derivazione dalla condotta principale alla strada fino al contatore, verranno eseguite a cura dell'Amministrazione Comunale, ma gli utenti dovranno provvedere, ove occorra, alle opere murarie per l'ingresso nella casa o muro di cinta di essa e contribuire alle opere di impianto delle prese normali complete in opera con la somma di £ 390 fino alla distanza*



*di metri dieci dalla condotta principale. Per presa completa in opera si intende la fornitura e posa dell'apparecchio di presa (cra-vatta e rubinetto di presa), chiusino e trombino [sic], del contatore, rubinetto d'arresto a maschio, rubinetto a tre vie e sportello. In tale somma non è compreso il tubo zincato, con relativi pezzi speciali, dalla condotta maestra al fabbricato, e lo scavo, la rottura ed il ri-facimento della pavimentazione stradale, il cui costo varierà a se-conda della distanza o della natura della pavimentazione.*

*Per le vecchie prese esistenti per le quali si deve applicare il conta-tore, è a carico dell'utente la fornitura e la posa in opera del conta-tore, l'eventuale ricambio di canne bucate o fradice, l'eventuale opera muraria per il collocamento del contatore in posto adatto, giusto l'art. 12 e quanto altro sarà necessario a giudizio dell'Am-ministrazione Comunale. La spesa di £ 390 si intende per prese nor-mali nuove, e cioè per i contatori fino a mezzo pollice. Per i conta-tori da  $\frac{3}{4}$  ad un pollice l'importo della spesa è rispettivamente di £ 430 e £ 470.*

*Art. 17 – Per ogni presa privata è stabilito un canone minimo seme-strale di £ 50, con che ogni presa avrà diritto ad un quantitativo di acqua pari a novanta metri cubi di acqua per semestre. Per ogni metro cubo in più della quantità suddetta, segnato dal contatore, si dovrà corrispondere la somma di £ 0.50.*

*L'utente inoltre corrisponderà la somma di £ 5 all'anno per la ma-nutenzione dei contatori, che resta a carico del Comune.*

*Art. 18 – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE. Il paga-mento del canone di abbonamento dovrà eseguirsi nella Cassa co-munale in due rate semestrali posticipate. La riscossione è fatta a mezzo di ruoli semestrali da compilarli in base ai consumi risultati dai contatori. Ogni contestazione è risolta dall'autorità comunale insindacabilmente.*

*Art. 19 – MULTE E DIRITTO DEL COMUNE DI TOGLIERE L'AC-QUA AI MOROSI. In caso di ritardato pagamento oltre la scadenza delle rispettiva rate, gli abbonamenti sono sottoposti alla multa del 5% senza pregiudizio degli atti amministrativi e giudiziari autoriz-zati dalla Legge. In caso di mora di oltre due mesi dalla scadenza*

*di ciascuna rata di canone è nel diritto del Comune di sospendere la concessione, chiudendo i tubi di derivazione. Tuttavia il canone continuerà a decorrere a favore del Comune fino al termine dell'abbonamento e finché non sia intervenuta regolare disdetta a norma dell'art. 10.*

*Per la riscossione di quanto è dovuto al Comune, l'esattore non è tenuto a mandare avvisi personali di pagamento, ed agirà con le forme e privilegi fiscali ammessi dalle leggi per la riscossione delle entrate patrimoniali.*

*Art. 20 – PENALITÀ. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento accertate con verbale degli agenti giurati del Comune, danno luogo ad una penale a favore del Comune da £ 50 a £ 200 secondo la gravità dei casi, oltre alla sospensione della erogazione dell'acqua, alla revoca della concessione, ed alle eventuali azioni giudiziarie, per il procedimento penale. Il fatto materiale dell'interruzione o guasto degli apparecchi di misura e dei fili e suggelli che ne garantiscono la chiusura, costituiranno contravvenzione, come pure costituirà contravvenzione il fatto di utilizzare in modo qualsiasi l'acqua, non regolarmente pagata.*

*Per tutti gli effetti del presente regolamento e per ogni azione di Legge il concessionario si intenderà avere sempre il suo domicilio legale a Pereto.*

*Letto, confermato e sottoscritto.*

Di seguito sono evidenziati alcuni punti del regolamento.

L'articolo 4 indica due situazioni in cui occorre l'uso di acqua: *estrazione di calce, lavaggio di botti, etc.*, ovvero lo spegnimento della *calce viva* (serviva l'acqua) nei mesi non invernali e la pulizia delle botti nei mesi di settembre o ottobre (anche in questo caso serviva acqua). Per evidenziarlo nel regolamento è probabile che era utilizzato un grosso quantitativo di acqua.

Nell'articolo 6 si parla di un modulo di contratto, non rinvenuto nella ricerca.

La verifica del consumo dell'acqua non è più annuale, bensì semestrale (articolo 7), senza compensazione tra semestri. L'amministrazione comunale garantisce la fornitura fino ad un metro dal suolo ed il comune non ne risponde per la non raggiungibilità di altezze superiori. Questa è una clausola non presente nel precedente regolamento, vediamo perché potrebbe essere stata aggiunto questo articolo.

L'abitato di Pereto è collocato su un colle. L'acqua era fornita alle varie fontane e utenze casalinghe a partire dall'alto del paese. L'altezza indicata nell'articolo è normale per un rubinetto di un lavello (riferito al livello stradale), ma un rubinetto posto in un'unità abitativa collocata ad un piano superiore non era garantito che l'acqua arrivasse. Questo può essere stato scritto perché alcune abitazioni nel rione *Castello* erano allo stesso livello del serbatoio comunale, situato in località *La Portella*. Abbassandosi il livello dell'acqua del serbatoio, alcune case del rione non ricevevano l'acqua per alcuni giorni del mese di agosto. Da segnalare che negli anni Trenta il rione *Castello* era il rione più popoloso del paese e quindi il problema della penuria d'acqua era sentito.

Con l'articolo 10 riduceva il limite minimo di concessione: nel regolamento del 1930, il periodo era compreso da 5 a 29 anni, qui fu ridotto ad un periodo non minore di un anno.

Con l'articolo 16 è richiesto il pagamento di £ 390 per la realizzazione di opere fino alla distanza di 10 metri dalla condotta idrica. Questo era dovuto al fatto che addetti comunali eseguivano il lavoro di collegamento tra la condotta ed il contatore idrico dell'utente.

L'articolo 17 riporta il canone che un'utenza doveva pagare. L'importo era di £ 50 per l'erogazione di 90 metri cubi a semestre, ovvero £ 100 per 180 metri cubi annuali. Da notare che nel regolamento dell'anno 1930 il canone era di £ 200 per 365 metri cubi l'anno. Così l'acqua concessa alle utenze era diminuita, mentre il costo era stato dimezzato. Questo può essere spiegato con due considerazioni: 1) mancava l'acqua disponibile alle sorgenti e per questo si era ridotta la portata della concessione; 2) per invogliare i cittadini di Pereto a usufruire del servizio idrico, il costo era stato diminuito e suddiviso

in due semestri, favorendone il pagamento non più anticipato (regolamento dell'anno 1930), ma posticipato (articolo 18). Un'azione di mercato per far pagare l'acqua che i cittadini invece avevano gratis alle fontane pubbliche.



**Figura 2 - Fontanella di Piazza carretta**

## Allacci utenza anni 1936-1945

Dall'anno 1936 cominciarono le richieste di utenze idriche in casa. Queste nascevano o perché l'utente richiedente era benestante o aveva qualche attività e quindi aveva necessità di acqua potabile in casa. Per questo motivo alcuni cittadini fecero istanza all'amministrazione comunale per avere una concessione "temporanea". L'amministrazione comunale doveva deliberare in merito. Di seguito sono riportate le relative delibere rintracciate con il richiedente e la professione svolta. In corsivo è riportato il soprannome e tra parentesi quadre la professione.<sup>10</sup> Tra parentesi tonde è riportata la data ed il numero della delibera.

Nicolai Agata [moglie di Laurenti Sestilio, possidente locale] (5/9/1936-54)

Vita Ludovico *Collettore* [tesoriere comunale] (5/9/1936-55)

Palombo Domenico *Pasquale mio* [ristoratore] (5/9/1936-56)

Cav. Lozzi Antonio *U maestru Totò* [maestro di scuola elementare, esponente della milizia fascista locale] (24/8/1938-52)

Dott. Prassede Leonida fu Tommaso [professore medico] (24/8/1938-53)

Giustini Francesco *Iogliararu* fu Berardino [bracciante] (31/12/1938-107)

Iannucci Carmine *Carminucciu* fu Michele [negoziante] (31/12/1938-108)

Meuti Domenico *Cupillittu* fu Silvestro [emigrato ritornato] (31/12/1938-106)

Penna Vincenzo *U cioppu* [negoziante] (31/12/1938-109)

Iadeluca Armando fu Pietro [orologiaio] (29/8/1941-64)

Giustini Elisabetta *Sabettona* [moglie di Vendetti Luigi, negoziante] (30/12/1941-94)

Penna Santino *Santinu u ferraro* di Vincenzo [fabbro] (30/10/1942-76)

Cappelluti Clara *La milionaria* fu Giovanni [donna che visse anche a Roma] (30/12/1943-54)

---

<sup>10</sup> Il soprannome e la professione non sono riportati nelle delibere.

## Modifiche al regolamento dell'anno 1936

Fino all'anno 1946 il canone dell'acqua potabile era pari a £ 100 annue. Con la delibera dal titolo: *Determinazione del canone per gli utenti acqua potabile per uso domestico per l'anno 1946*, l'amministrazione comunale valutava che l'importo era irrisorio e per questo deliberava l'aumento a £ 500 annue.<sup>11</sup>

Un aumento del canone avvenne nell'anno 1948 essendo inadeguato il canone annuo di £ 500, attivo dal 1 gennaio 1946. Con la delibera dal titolo: *Aumento canone acqua potabile per l'anno 1948* l'importo fu portato a £ 1.000 a partire dal 1 gennaio 1948.<sup>12</sup>

Sempre nell'anno 1948 fu deliberata una modifica al regolamento dell'anno 1936. Testimone ne è la delibera: *Modifica al Regolamento per il servizio di distribuzione acqua potabile*.<sup>13</sup>

### *Il Consiglio*

*Visto il Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile, contenuto nella deliberazione podestarile N° 10 in data 28 febbraio 1936, approvato dalla G. P. A. nella seduta del 14 luglio 1936 nr. 12786 div. Sanità;*

*Ritenuto che in seguito all'aumentato costo dei servizi in genere, si rende necessario apportare sostanziali modifiche agli articoli, che disciplinano il consumo dell'acqua e ne determinano il canone annuo, che a seguito delle ulteriori concessioni fatte a privati, si rende altresì necessario ridurre la quantità dell'acqua che ogni utente può consumare nel corso di un anno e ciò allo scopo di assicurare una regolare e continua distribuzione di acqua anche nei mesi di siccità; Vista la legge comunale e provinciale;  
Ad unanimità di voti, resi a modi e termini di legge*

---

<sup>11</sup> ARCO, delibera 15/2/1946, numero 13.

<sup>12</sup> ARCO, delibera 31/5/1947, numero 31.

<sup>13</sup> ARCO, delibera 28/8/1948, numero 20.

### *Delibera*

- a) *Il 1° comma dell'art. 7 del regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile, approvato con deliberazione podestarile N°10 in data 28 febbraio 1936, approvata dalla G. P. A. nella seduta del 20 luglio 1936 N° 12786 è modificato come appresso:*

*Art. 7 – CONSUMO DELL'ACQUA. Il consumo è verificato alla fine di ciascun bimestre. Se il consumo non raggiunge la quantità minima prescritta dal presente regolamento, il concessionario è tenuto egualmente a pagare il canone di abbonamento senza pretendere che la quantità consumata in meno in un bimestre possa essere conteggiata a diminuzione della quantità consumata in più in un altro bimestre.*

- b) *L'art. 17 dello stesso regolamento è modificato come appresso:*

*Art. 17 – Per ogni presa privata è stabilito un canone minimo annuo di £ 1000 con che ogni presa avrà diritto ad un quantitativo di acqua pari a 12 metri cubi di acqua per bimestre. Alla fine di ciascun bimestre apposito incaricato del Comune verificherà la quantità dell'acqua consumata nel bimestre e per ogni metro cubo in più della quantità suddetta, segnato dal contatore, si dovrà corrispondere la somma di £ 300. La manutenzione dei contatori rimane affidata al Comune, il quale eseguirà le eventuali riparazioni ponendo le spese relative a carico dell'utente.*

- c) *Le modifiche suesposte avranno effetto dal 1° gennaio 1949.*

Con questa delibera il consumo è fatturato non più a semestre, ma a bimestre senza alcuna compensazione di acqua consumata in meno (articolo 7).

Con l'articolo 17 fu deciso un cambiamento nel costo del canone. Il canone annuo era fissato a £ 1.000 (aumentato) e venivano forniti 12 metri cubi a bimestre, ovvero 72 metri cubi annui (riduzione rispetto al precedente regolamento).

Un altro aumento del canone avvenne sempre nell'anno 1948; la precedente delibera in merito non era stata tutta approvata dalle autorità prefettizie. Testimone ne è la delibera: *Aumento canone acqua potabile*.<sup>14</sup>

### *Il Consiglio*

*Vista la deliberazione consiliare n. 20 in data 28 agosto 1948, relativa alla modifica apportata al regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile restituita dalla Prefettura dell'Aquila senza provvedimento in quanto i competenti organi tecnici, mentre si sono espressi in senso favorevole all'aumento del canone annuo nella misura di £ 1000,00 non si sono espressi in tal senso per quanto riguarda la tariffa stabilita in £ 300 il metro cubo di acqua eccedente il limite contrattuale, la quale dovrà essere ridotta ad un massimo di £ 150.*

*Vista la nota prefettizia nr. 31597 Div. 2/1 in data 23 ottobre 1948, contenente le predette osservazioni;*

*Ritenuto necessario elevare ulteriormente a £ 2000 annue il canone che gli utenti devono corrispondere per ogni presa di acqua potabile, atteso che quello già fissato nella misura di £ 1000 è da ritenersi inadeguato all'utilità che ad essi ne deriva ed alle spese che il Comune deve sostenere per regolare manutenzione dell'acquedotto;*

*Vista la legge comunale e provinciale;*

*Ad unanimità di voti, resi a modi di legge*

### *Delibera*

- a) *Il I° comma dell'art. 7 del regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile, approvato con deliberazione podestarile n.10 in data 28 febbraio 1936, approvata dalla G. P. A. nella seduta del 20 luglio 1936 Nr. 12786 Div. Sanità, è modificato come appresso:*

*Art. 7 – CONSUMO DELL'ACQUA. Il consumo è verificato alla fine di ciascun bimestre. Se il consumo non raggiunge la quantità minima prescritta dal presente regolamento, il conces-*

---

<sup>14</sup> ARCO, delibera 18/11/1948, numero 25.



*ionario è tenuto egualmente a pagare il canone di abbonamento senza pretendere che la quantità consumata in meno in un bimestre possa essere conteggiata a diminuzione dell'acqua consumata in più in un altro bimestre.*

*b) L'art. 17 dello stesso regolamento è modificato come appresso:*

*Art. 17 – Per ogni presa privata è stabilito un canone minimo annuo di £ 2000 con che ogni presa avrà diritto ad un quantitativo di acqua pari a 12 metri cubi di acqua per bimestre. Alla fine di ciascun bimestre apposito incaricato del Comune verificherà la quantità dell'acqua consumata nel bimestre e per ogni metro cubo in più della quantità suddetta, segnato dal contatore, si dovrà corrispondere la somma di £ 150. La manutenzione dei contatori rimane affidata al Comune, il quale eseguirà le eventuali riparazioni ponendo le spese relative a carico dell'utente.*

*c) Le modifiche su esposte avranno effetto dal 1° gennaio 1949 previa comunicazione ad ogni utente. Letto, confermato e sottoscritto.*

L'articolo 7, modificato in precedenza, rimaneva lo stesso, cambiava l'articolo 17: l'importo del canone annuo passava da £ 1.000 a £ 2.000.

Avere £ 2.000 a disposizione nel 1948 per pagare la fornitura di acqua potabile non era da tutti. Così pochi in paese potevano permettersi di pagare questo canone.

## Allacci 1946-1950

Dopo le delibere degli anni 1946-1948 con l'aumento del canone e riduzione del flusso idrico annuale messo a disposizione delle utenze furono attivate altre utenze; di seguito quelle rinvenute.

Balla Pasquale *Pasqualucciu* fu Agostino [possidente] e Sciò Francesco fu Francesco [contadino] (17/8/1946-63)

Artibani Luigi *U maestru Gigi* di Giorgio [maestro], Penna Giovanni *Michesse* fu Domenico, Sciò Luigi *Pagnotta* e Giuseppe *Cicucico* fu Francesco, Iacutti Giuseppe *Giuseppe 'e Marziantonio* fu Marziantonio, Gervasi Antonio *U mmastaru* fu Berardino, Iannola Angelo *Ngiluccittu* fu Francesco, Sciò Giuseppe *Papone*, Leonio Antonio *Cuzzichetta* fu Luigi, Reginella Giuseppe fu Federico, Bove Genaro *Gennarino* fu Giuseppe, Vendetti Gustavo *Gustavo il macellaio* fu Silvestro, Bove Domenico *Prungaru* fu Giuseppe (17/9/1947-29)

Sciò Giovanni Maria *Giammaria 'egli Pocci* fu Luigi e Nicolai Fausto *Ninnetto* fu Fortunato (18/11/1947-53)

Don Felice Balla [arciprete] (21/10/1948 – 65)<sup>15</sup>

Bianconi Angela fu Carlo in Via Vittorio Veneto (15/2/1949-18)

Camerlengo Giovanni *Giuvanni 'e Ciufelletta* fu Antonio in via San Giorgio n° 45 [pensionato] (14/6/1949-31)

Toti Rosina di Carmine in via San Giorgio n° 40 (25/11/1949-71)

Iadeluca Berardino *Stuzzetta* fu Alfonso in via la Catena n° 16 (27/3/1950-14)

Fiorentini Pasquale *Pasqualone* abitante in via San Nicola, Cristofari Antonio *Martino* abitante in via San Nicola, Giustini Angelo *Ngilinu 'e Alessio* abitante in via Corso Umberto I n° 7, Camposecco Giuseppe *Scardusu* fu Venceslao abitante in Corso Umberto, Santese Innocenzo *Acqua* abitante in Corso Umberto (4/7/1950-25)

Camerlengo Giuseppe *Pippinu 'ella cooperativa* fu Antonio in via la Catena, Camposecco Giona *Laccheo* fu Mariano in Corso Umberto, Camposecco Antonio *Cicaregliu* fu Venceslao in Corso Umberto e Zuccari Mario [Marito di Camposecco Maria *Marietta 'e Tacchinu*] di Giosafat in Corso Umberto (31/8/1950-32)

---

<sup>15</sup> Nel verbale della delibera è scritto: *Balla D. Felice, con cui si chiede la concessione dell'uso temporaneo dell'acqua potabile per uso domestico nello stabile di sua proprietà, attualmente adibito all'Asilo infantile di Pereto.*

Tra il 1950 ed il 1953 non si trovano delibere comunali in merito alla concessione di acqua potabile per privati. Se ne trovano altre a partire dal 1954 fino al 1956 con il titolo: *Concessione di acqua potabile ai privati per uso domestico*: (1/7/1954-35), (24/9/1954-51), (28/4/1955-27), (24/2/1956-13), (17/4/1956-47).



**Figura 3 - Donne alla fontanella**

## Regolamento dell'anno 1953

Finita la guerra, le condizioni igieniche non erano delle migliori in paese e per questo il sindaco, o meglio la *sindachessa*, Pia Vicario<sup>16</sup> si prodigò affinché tutte le famiglie potessero fare richiesta di allaccio idrico e quindi di poter aver l'acqua potabile in casa.

Nelle ricerche ho trovato un modulo prestampato di contratto per l'allaccio alla conduttura idrica. È composto da quattro pagine,<sup>17</sup> fatto stampare o acquistato da qualche tipografia e personalizzato per l'utente che chiedeva l'allaccio.

Nella prima pagina (Figura 4) si trova il titolo: *Polizza di abbonamento per la fornitura di acqua potabile per uso domestico*; a seguire sono riportate le generalità dell'intestatario e l'ubicazione della fornitura. Nelle due pagine successive è stampato il regolamento della fornitura, di seguito riportato.

---


<sup>16</sup> Vicario Pia soprannominata *La sindachessa*, oppure *La signorina Pia* (Roma, 19 giugno 1900 - Roma, 22 giugno 1964), figlia di Carlo e Mazzini Maria. Non si sposò. Pia ricoprì la carica di sindaco di Pereto dal 24 giugno 1951 all'anno 1955 e dal 16 giugno 1956 al giorno 11 novembre 1960. Per un paese arretrato come Pereto, un sindaco donna, unico caso nella storia del paese, la sua elezione rappresentò un evento particolare. Sotto il suo mandato, Pia porterà a compimento anche la realizzazione dell'edificio scolastico, da tempo sognato dalla gente del paese.

<sup>17</sup> Dimensioni di una pagina cm 21,5 x 31,5.

COMUNE DI PERETO  
PROVINCIA DE L'AQUILA



Polizza di abbonamento per la fornitura  
di acqua potabile per uso domestico



N. 31 Intestataro Sig. CIANCIONE ITALIA NATA GIUSTINI  
di PU ANTONIO Via CASTELLO n. piano T

Casa Ed. Comuni - Napoli

Figura 4 - Frontespizio

## REGOLAMENTO

### *per il servizio di distribuzione di acqua potabile*

*ART. 1. Il Comune di Pereto concede ai privati, che si sottopongono alla osservanza del presente regolamento, l'uso temporaneo dell'acqua potabile, lungo le vie della città nelle quali sono collocati i tubi di conduttura.*

*ART. 2. L'acqua potrà concedersi temporaneamente per gli usi domestici e per ogni altro uso approvato dal Comune. Non può concedersi per irrigazione o per utilizzarne la pressione in forza motrice.*

*ART. 3. L'acqua per gli usi di cui all'art. precedente è distribuita in ragione di un litro per ogni 45 secondi. All'uopo sarà disposto per ciascun rubinetto un apposito limitatore che regolerà lo scorrere dell'acqua.*

*ART. 4. Possono ottenere concessioni di uso di acqua tutti i proprietari o condomini di ciascun stabile, gli Enti ed Amministrazioni legalmente riconosciuti nonché gli inquilini degli stabili previo nulla osta dei proprietari.*

*ART. 5. La domanda di concessione, compilata secondo il modulo prescritto, va diretta alla Amministrazione Comunale. Deve essere sottoscritta dal richiedente ed indicare l'uso ed il fabbricato a cui l'acqua è destinata; nella stessa il richiedente deve obbligarsi alla osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e di quelle che in seguito dovessero essere adottate dall'Amministrazione Comunale. Dichiarerà pure di assumere a tutto suo carico le spese del contratto di concessione la cui stipulazione è obbligatoria. Le domande sono impegnative per il richiedente dal momento in cui sono presentate.*

*ART. 6. Ciascuna erogazione concessa s'intenderà dal Comune garantita in quantità e misura fino ad un metro dal suolo. Il Comune non risponderà in nessun caso se l'acqua non giunga ad altezza maggiore.*

*ART. 7. Gli utenti non possono reclamare indennità e riduzioni di pagamento nel caso di interruzione causata da guasti o rottura alle opere di presa delle sorgenti, e alla canalizzazione stradale o per difetti di acqua per usi temporanei cui il Comune destini l'acqua concessa (estinzioni d'incendi, innaffiamenti di giardini pubblici e strade, lavaggio di fogne ecc.). Ad onta di tali mancanze temporanee di acqua i concessionari devono pagare per intero ed alle epoche prefisse il canone dovuto.*

*ART. 8. Le opere di deviazione dalla condotta principale all'ingresso degli stabili sono fatte a spese del concessionario ed a cura del Comune che ne diviene proprietario.*

*ART. 9. È vietato all'utente ogni concessione di acqua a terzi, anche a titolo gratuito, come pure di innestare o lasciare innestare sulle diramazioni al di sopra della proprietà, prese d'acqua a favore di terzi, anche a comproprietari dello stabile.*

*ART. 10. Per ogni rubinetto installato è stabilito un canone annuo di L.2150<sup>18</sup> pagabile in due rate semestrali scadenti il 18 febbraio e il 18 agosto.*

*ART. 11. In caso di ritardato pagamento oltre la scadenza delle rispettive rate, gli abbonati sono sottoposti alla multa del 10%<sup>19</sup> senza pregiudizio degli atti amministrativi e giudiziari autorizzati dalla legge. In caso di mora di oltre due mesi dalla scadenza di ciascuna rata di canone, è nel diritto del Comune di sospendere la concessione chiudendo i tubi di derivazione.*

*Tuttavia il canone continuerà a decorrere a favore del Comune sino al termine dell'abbonamento, e finché non sia intervenuta regolare disdetta, da prodursi due mesi prima della data con cui vuol dar termine alla concessione.*

*Per la riscossione di quanto è dovuto al Comune, l'Esattore non è tenuto a mandare avvisi personali di pagamento, ed agirà con le*

---

<sup>18</sup> Importo scritto a penna nel modulo.

<sup>19</sup> Il simbolo % è evanescente.

*forme sul privilegio fiscale ammesse dalle leggi per la riscossione delle entrate patrimoniali.*

*ART. 12. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento accertate con verbale degli agenti giurati del Comune danno luogo ad una penale a favore del Comune da L. 500 a L. 5.000 secondo la gravità dei casi, oltre alla sospensione della erogazione dell'acqua, alla revoca della concessione, ed alla eventuale azione giudiziaria, per il procedimento penale.*

*Il fatto materiale dell'alterazione o guasto degli apparecchi di misura e dei fili e suggelli che ne garantiscono la chiusura, costituiranno contravvenzione, come pure costituirà contravvenzione il fatto di utilizzare in modo qualsiasi l'acqua non regolarmente pagata.*

*Per tutti gli effetti del presente regolamento e per ogni azione di legge il concessionario si intenderà avere sempre eletto il suo domicilio legale in Pereto.*

Nella quarta pagina è personalizzato il contratto.

### *CONTRATTO DI ABBONAMENTO*

*Fra il Comune di Pereto rappresentato dal Sig. Pia Vicario fu Carlo<sup>20</sup> nella sua qualità di Sindaco di detto Comune; e il Sig. CIANCIONE ITALIA NATA GIUSTINI<sup>21</sup> utente, si è convenuto e stipulato quanto segue:*

*Il Comune di Pereto concede all'utente sopra indicato, che a sua volta accetta, la somministrazione di acqua potabile per il periodo di anni nove dal 1° GENNAIO 1953 al 31 DICEMBRE 1961<sup>22</sup> alle condizioni di cui nel regolamento Comunale per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile, entro scritto, che l'utente dichiara di*

---

<sup>20</sup> Generalità scritta a macchina.

<sup>21</sup> Generalità scritta a macchina.

<sup>22</sup> Date scritte a macchina.



*conoscere integralmente sottoscrivendo in segno di piena e completa accettazione.*

*Il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato se non sarà stata prodotta dall'utente regolare disdetta almeno due mesi prima della scadenza.*

*Pereto 8 AGOSTO 1953<sup>23</sup>*

Seguono le firme dell'utente, il sindaco e il timbro del Comune.

Di seguito sono espresse alcune considerazioni in merito a questo regolamento.

L'acqua ai privati è fornita per abitazioni che si trovano sempre in prossimità della condotta idrica comunale (articolo 1).

L'articolo 3 riporta che veniva fornito un litro d'acqua ogni 45 secondi, equivalenti a 1,920 metri cubi d'acqua al giorno. La quantità erogata è notevole se rapportata ad un giorno. Questo valore fu solo teorico. L'acqua dovette essere razionata successivamente dal momento che era insufficiente per il fabbisogno del paese. Inoltre, il servizio fu erogato ad ore e a zone nel periodo estivo a causa della riduzione della portata idrica alle sorgenti, l'arrivo dei villeggianti, la posizione in scesa del paese per cui l'acqua finiva sempre nelle abitazioni poste in basso all'abitato.

Successivamente, in diversi casi gli utenti manomisero il rubinetto di misura che doveva garantire un litro ogni 45 secondi, ma l'operazione non sortì un effetto utile. Nacquero contestazioni, denunce e un malcontento soprattutto di chi ritornava in paese l'estate. Cassoni idrici furono installati dalle famiglie per sopperire alla richiesta di acqua in casa durante il giorno.

L'acqua era garantita sempre ad un metro dal suolo (articolo 6).

---

<sup>23</sup> Il contratto avvenne successivamente all'inizio del periodo di erogazione che partiva dal giorno 1 gennaio 1953.

La realizzazione del tratto di condotta tra la condotta comunale e l'abitazione dell'utente era a carico dell'utente (articolo 8) che doveva far eseguire a sue spese lo sterro della strada, la *smuratura* di alcune parti dell'abitazione e la realizzazione di tutta la parte idraulica con tubi di piombo, rubinetti, raccordi e valvole varie.

Il canone era aumentato (articolo 10): era stato portato da £ 2.000 a £ 4.300 annue, pagabile in due rate semestrali. Le date di pagamento erano state spostate, probabilmente per permettere di pagarle dopo i mesi freddi (febbraio) e la raccolta del grano ed altri prodotti della terra (agosto).

Nell'articolo 12, come in precedenti regolamenti, si parla di apparati di misura (contatori) dell'acqua erogata. Questi furono installati ma si rivelarono inefficaci. Quando finiva l'orario di erogazione dell'acqua per una zona del paese, succedeva che l'acqua *faceva ritorno*, ovvero iniziava a scendere a valle nelle tubature aspirando dell'aria. A causa di questo effetto, il contatore iniziava a girare al contrario ed anche in modo veloce!

Nell'ultima pagina del modulo è riportato che il contratto era valevole per un periodo di nove anni a partire dal 1 gennaio 1953. Interessante notare che in ogni regolamento la validità del contratto è cambiata.

## Condizioni del paese

Riferendoci ai primi anni Cinquanta è possibile fare un'analisi della situazione della fornitura di acqua presso le abitazioni.

In base all'elenco delle utenze elencate nelle pagine precedenti, nel periodo 1936 – 1950 furono concesse dall'amministrazione comunale 43 utenze. Quindi c'erano almeno 43 abitazioni fornite con l'acqua potabile. È possibile che all'interno della stessa abitazione convivessero più famiglie. Facendo una comparazione con i dati presenti nei censimenti demografici<sup>24</sup> è possibile avere delle indicazioni.

Nel *Censimento generale della popolazione* dell'anno 1936<sup>25</sup> non è trattato il tema alle abitazioni fornite di acqua e di bagno. Il censimento successivo ed utile fu il 1951.<sup>26</sup> A Pereto la situazione era la seguente:

<b>residenti</b>	<b>presenti</b>	<b>maschi</b>	<b>femmine</b>	<b>famiglie</b>
1.203	1.107	658	545	296

Per le abitazioni in complesso la situazione era:

occupate	292
non occupate	91
altri tipi	4
<hr/>	
totale	387

fornite di acqua potabile	64
fornite di gabinetto	117
fornite di bagno	12
fornite di elettricità	315
sfornite di acqua potabile e gabinetto	245

La maggior parte delle abitazioni erano fornite di energia elettrica, ma 245 su 387 (63%) non avevano l'acqua potabile ed il gabinetto!

---

<sup>24</sup> I dati di questa pagina sono stati presi dall'ISTAT.

<sup>25</sup> Svolto il 21 aprile 1936, ultimo censimento prima della guerra

<sup>26</sup> Svolto il 4 novembre 1951.

## I fontanieri

In paese c'era la figura dell'*acquarolo*, anticamente chiamato *acquarou*, un appaltatore locale che gestiva il servizio idrico del paese.<sup>27</sup> L'*acquarolo* era un termine utilizzato dalla gente del luogo, mentre l'amministrazione comunale lo citava nelle delibere con il termine *fontaniere*. Di *acquarolo* ne esisteva uno; doveva gestire e mantenere le fontane pubbliche, i fontanili, gli abbeveratoi in montagna ed il lavatoio pubblico.<sup>28</sup>

Succedeva che nella parte alta del paese l'acqua arrivava per qualche ora, in quanto questa scendeva subito verso il basso dell'abitato, così quelli che stavano in basso avevano l'acqua anche la notte. Questo succedeva perché le chiuse erano bloccate, ma i tubi erano ancora pieni d'acqua e quindi si aveva disponibilità di acqua nella notte, anche un filino, ma c'era. Non a caso gli abitanti del rione *Castello* d'estate facevano rimostranze all'amministrazione comunale per la penuria d'acqua presente nel rione, cosa che non accadeva, ad esempio, nel rione *Piazza Carretta* o quelli posti più in basso ancora.

In questo contesto l'*acquarolo* ogni giorno, soprattutto nei mesi di luglio ed agosto,<sup>29</sup> si faceva il giro del paese a piedi e con un attrezzo di ferro alzava il coperchio del tombino, apriva o chiudeva le saracinesche e poi riposizionava il coperchio. Questa attività quotidiana tentava di garantire un minimo d'acqua a tutti i rioni del paese. L'*acquarolo* era addetto anche alle riparazioni delle tubature o saracinesche comunali rotte.

---

<sup>27</sup> A partire dagli anni Sessanta la gestione del servizio idrico fu svolto da un dipendente comunale.

<sup>28</sup> Per dettagli sui fontanieri/*acquaroli* di Pereto e le loro mansioni si veda: Basilici Massimo, *L'acqua a Pereto (L'Aquila): anni 1899-1933*, edizioni Lo, Roma, 2021.

<sup>29</sup> Nel periodo invernale alcune chiuse della condotta erano lasciate aperte tutto il giorno visto che la popolazione era minore rispetto all'estate, si aveva meno esigenza di lavarsi e l'acqua era disponibile con un flusso maggiore a causa delle piogge.

Tutti gli appaltatori del servizio idrico a partire dalla fine del Novecento furono dei *ferrari*.<sup>30</sup> Da considerare che il ruolo di fontaniere/*acquarolo* garantiva uno stipendio fisso (pagato in soldi e a scadenze fissate). Invece, l'attività di *ferraro* era soggetta alle richieste della clientela e la disponibilità di certi metalli, quindi non garantiva un pagamento sicuro, che il più delle volte era in natura.

Con il tempo molti proprietari di abitazioni vollero l'acqua in casa e i *ferrari* del paese diventarono idraulici, ovvero portarono l'acqua in casa mediante tubi di piombo e rubinetti vari. Prelevavano l'acqua dai vari pozzetti/tombini della condotta idrica del paese mediante derivazioni con tubi.<sup>31</sup>

Nel periodo 1930-1953, oggetto della presente ricerca, troviamo alcuni *acquaroli*.



**Figura 5 - Antonio**

Il primo, più importante e con più anni di servizio fu Eboli Francesco Antonio<sup>32</sup> (Benevento, 29 agosto 1886<sup>33</sup> - Pereto, 8 novembre 1948), figlio di Biagio Antonio e Cristofari Candida. In paese era conosciuto con il nome di Antonio, soprannominato con il diminutivo di *'Ntoniucciu*. Alcuni lo chiamavano *'Ntoniucciu 'e Mastro Biaciu*.

Prese l'appalto delle fontane a partire dall'anno 1915<sup>34</sup> e per gli anni successivi.

---

<sup>30</sup> Il termine *ferraro* comprendeva la figura del fabbro, del maniscalco, del fontaniere, dell'idraulico, dell'orologiaio e del motorista.

<sup>31</sup> Successivamente questa attività di idraulica fu poi presa in gestione da idraulici specializzati che nacquero nel tempo. Così fino alla fine degli anni Ottanta i *ferrari* eseguivano anche lavori di idraulica.

<sup>32</sup> In alcuni documenti è chiamato Francescantonio ed in altri solo Antonio. Quello riportato è il nome di Battesimo.

<sup>33</sup> ASBe, *Registri di nascita*, registrazione numero 573. Data riportata anche nella carta d'identità. Invece, sulla tomba è riportata la data del 23 agosto.

<sup>34</sup> ARCO, delibera 26/11/1919, numero 115.

Antonio fu così il più antico *acquarolo* ricordato. Faceva un po' di tutto in paese, *acquarolo*, fabbro, elettricista, maniscalco, a tal punto che era chiamato ma *miniscardo*, ovvero *tuttofare*.

Per il quinquennio 1934-1938 Antonio si aggiudicò l'appalto dietro il versamento annuo di un canone di Lire 950. In data 7 agosto 1934 versò una cauzione di Lire 500 per questo appalto.<sup>35</sup>

Il 30 dicembre 1943 terminò l'appalto di manutenzione delle fonti, degli abbeveratoi e del pubblico lavatoio per il quinquennio 1939-1943 concesso ad Antonio con contratto del 11 luglio 1939 con il compenso annuo di Lire 950. Scaduto il contratto, Eboli continuò l'esercizio del servizio con il compenso di Lire 1.950 a trimestre. Visto l'aumento dei prezzi, non fu più possibile da parte dell'Eboli continuare a gestire il servizio, in quanto il compenso annuale divenne insufficiente a coprire persino le spese per l'acquisto del materiale e della mano d'opera di pezzi occorrenti per le riparazioni richieste.

Fu costretto a rinunciare al servizio con decorrenza 1 luglio 1947. L'amministrazione aveva cercato un'altra persona capace di sostituire l'Eboli, ma non la trovò. Antonio aveva disbrigato questo servizio per oltre trenta anni con soddisfazione dei cittadini e del comune. *Ritenuto conveniente corrispondere al predetto Eboli il compenso mensile di £ 2.200, atteso da necessità eseguire con ogni urgenza lavori di riparazione alle fonti di montagna ed agli abbeveratoi, gravemente danneggiati dal gelo e dal freddo invernale, in vista dell'imminente arrivo degli innumerevoli capi di bestiame che rientrano dall'Agroromano.* Il consiglio deliberava di corrispondere Lire 2.200 mensili all'Eboli a partire dal 1 luglio 1947.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> ARCO, delibera 7/8/1934, numero 42.

<sup>36</sup> ARCO, delibera 2/7/1947, numero 24.



**Figura 6 - Giorgio**

Prima di morire, Antonio lasciò la sua attività al figlio Giorgio.

Morto il padre nel 1948, Eboli Giorgio *Iorghi* (Pereto, 12 maggio 1923 - Pereto, 18 settembre 2004) continuò l'attività di fontaniere, probabilmente per cercare di chiudere l'appalto che aveva avuto in concessione il padre. Non si trovano delle delibere comunali per la sua nomina.

Nel 1951 a Giorgio fu revocata la carica di fontaniere che passò a Giammarco Ovidio.<sup>37</sup>



**Figura 7 - Ovidio**

Giammarco Ovidio *Uffareglia* (Sante Marie (L'Aquila), 20 ottobre 1915 - Villanova di Guidonia (Roma), 9 febbraio 1992) sarà lui a svolgere per alcuni anni l'attività di fontaniere del paese di Pereto.

Seguirono altri fontanieri in paese, ma non sono oggetto della presente ricerca.

---

<sup>37</sup> ARCO, delibera 28/8/1951, numero 9.

## Considerazioni

L'utilizzo dell'acqua potabile è possibile esprimerlo attraverso delle frasi che mio nonno Raffaele<sup>38</sup> ripeteva in determinate occasioni. In tempi antichi poco si trovava da mangiare e si credeva che il bere molta acqua facesse ridurre l'apporto nutritivo di quel poco che si era mangiato. Se qualcuno beveva troppa acqua durante i pasti, mio nonno diceva: *Attento che ti abbiscioli*, ovvero attenzione che ti aneghi, bevendo troppa acqua. Così a pranzo si tendeva a bere poca acqua anche perché ai tempi in cui lui era giovane, bisognava andare con la conca a prendere l'acqua alla fontana con dispendio di energie e tempo, che invece dovevano essere impiegate in altre attività utili per il sostentamento.

Altra frase storica mio nonno la recitava quando notava che qualcuno della famiglia faceva il bagno o la doccia qualche volta "in più oltre il normale". Allora lui se ne usciva con la frase: *Attento che te veu i reumatisti*, per indicare che il troppo lavarsi con acqua poteva far insorgere i reumatismi, malattie di cui erano affetti molti anziani del paese.

Si racconta che lavare tutto il corpo e poi cambiare gli abiti non era un'operazione frequente. Per questo in paese, quando si notava qualcuno che si era fatto il bagno e cambiato l'abito si diceva la frase: *Ha fatta la mutata*, ovvero si è cambiato. Il detto prende origine dai serpenti che durante l'anno cambiano la pelle, ovvero compiono la muta, eliminando la vecchia per la nuova. I serpenti compiono una muta completa della pelle in periodi che, secondo la specie, variano da sei mesi a un anno, quindi 1 o 2 volte l'anno, come facevano alcune persone in paese!

Quanti capivano l'utilità di avere l'acqua in casa? Alcuni si lavavano alla fontana quotidianamente, molti saltuariamente. L'igiene era considerata un lusso. Quello che mancava era il denaro!

---

<sup>38</sup> Giordani Raffaele *U ramaru* (Pereto, 9 novembre 1897 - Monteporzio Catone (Roma), 12 aprile 1982).